



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
Ambito e finalità
- Art. 2
Vigilanza e sanzioni
- Art. 3
Esibizione di titolo

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4
Normativa di riferimento
- Art. 5
Occupazione di suolo
- Art. 6
Occupazione che può creare intralcio e pericolo
- Art. 7
Occupazione per attività propagandistiche, luminarie, addobbi, festoni e installazione di tende, infissi e strutture
- Art. 8
Occupazione per scarico e lavorazione legname ad uso riscaldamento domestico
- Art. 9
Carico e scarico presso attività commerciali

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 10
Trasporto e deposito di cose polverose o emananti cattivi odori
- Art. 11
Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
- Art. 12
Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici
- Art. 13
Alberi, rami e siepi
- Art. 14
Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 15
Rifiuti solidi urbani
- Art. 16
Sgombero neve

- Art. 17
Manomissione di strutture pubbliche
- Art. 18
Accensione di fuochi
- Art. 19
Tutela delle aree verdi
- Art. 20
Decoro delle aree private in centro abitato
- Art. 21
Distribuzione di materiale pubblicitario.
- Art. 22
Divieto d'esposizione
- Art. 23
Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 24
Numerazione civica

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 25
Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 26
Disposizioni e divieti generali
- Art. 27
Uso di sostanze velenose
- Art. 28
Pulizia di luoghi pubblici
- Art. 29
Disturbo da animali
- Art. 30
Detenzione di cani

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

- Art. 31
Limiti temporali per attività produttive svolte all'aperto
- Art. 32
Limiti temporali per attività non produttive svolte all'aperto
- Art. 33
Rumori, vibrazioni, emissioni sonore da ambienti chiusi.
- Art. 34
Dispositivi acustici antifurto
- Art. 35
Petardi e materiali pirotecnici
- Art. 36
Esercizi pubblici e attività commerciali

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 37
Esercizio dell'arte e spettacolo su strada
- Art. 38
Mezzi mobili a scopo abitativo
- Art. 39

Norme di convivenza
Art. 40
Norme transitorie e finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, è tenuto ad interrompere immediatamente la condotta illecita, ripristinare lo stato dei luoghi ed adempiere le prescrizioni del regolamento.
4. Qualora il trasgressore non provveda personalmente, l'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
6. Nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria si tiene conto di eventuali condotte riparatorie del danno causato mediante adesione volontaria.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Normativa di riferimento

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali ai sensi di legge e del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente e, per le casistiche in esso non contemplate, dagli articoli del presente capo.

Art. 5

Occupazione di suolo

1. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo pubblico renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
2. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Occupazione che può creare intralcio e pericolo

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare intralcio o pericolo sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Sono consentite, previo semplice nulla osta, le occupazioni temporanee e amovibili a scopo pubblicitario che non causano intralcio
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7

Occupazione per attività propagandistiche, luminarie, addobbi, festoni e installazione di tende, infissi e strutture

1. Si fa riferimento ai regolamenti comunali vigenti in materia di urbanistica e edilizia, installazione di mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico.

Art. 8

Occupazione per scarico e lavorazione legname ad uso riscaldamento domestico

1. L'occupazione del suolo pubblico per lo scarico di legname destinato al riscaldamento domestico è consentito per una durata massima di quattro giorni fatto salvo divieti e/o prescrizioni esistenti. Il deposito deve essere tale da non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. Nel caso che l'occupazione si protragga oltre il termine indicato nel comma 1, l'interessato dovrà presentare domanda di occupazione del suolo pubblico come da regolamenti e prescrizioni in vigore.
3. La lavorazione del legname non dovrà essere eseguita su suolo pubblico o di pubblico utilizzo, se non previo autorizzazione, ai sensi del regolamento in materia.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9

Carico e scarico presso attività commerciali

1. Le operazioni di carico e scarico a favore di attività commerciali, qualora non presenti idonee aree e non ci siano nelle immediate vicinanze stalli per il parcheggio dei veicoli, sono consentite su suolo pubblico (sede stradale, marciapiedi,) per un tempo massimo di 15 minuti.
2. I mezzi interessati dovranno sostare in modo da non costituire pericolo o grave intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni, sui marciapiedi lo spazio utile al transito di pedoni e/o carrozzelle non dovrà essere inferiore ad un metro.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10

Trasporto e deposito di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto e deposito di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se vengono adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore, polveri e la dispersione di liquami.
2. L'impiego di letame sparso ad uso di concime per orti è subordinato alla vangatura del terreno entro 24 ore dal deposito.
3. Ove lo ritenga opportuno il Sindaco potrà emanare ordinanze contenenti specificazioni e limitazioni in merito alle operazioni di cui al comma 1, stabilendo anche limiti di distanza dalle aree abitate oltre i quali le operazioni predette sono possibili.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 11 .

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. Nello svolgimento delle operazioni di aspersione con antiparassitari o presidi sanitari di colture agricole è fatto obbligo utilizzare ogni precauzione al fine di evitare che tali prodotti invadano aree limitrofe.
2. Ove lo ritenga opportuno il Sindaco potrà emanare ordinanze contenenti specificazioni e limitazioni in merito alle operazioni di cui al comma 1, stabilendo anche limiti di distanza dalle aree abitate oltre i quali le operazioni predette sono possibili.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono sporgere su aree soggette a pubblico transito.
2. Ramificazioni e fogliame non possono limitare l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
3. Chi esegue lavori di taglio e potatura deve rimuovere e smaltire tempestivamente gli scarti e residui vegetali, eventualmente caduti su aree soggette a pubblico passaggio.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito devono rimuovere fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possono cadere su dette aree.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione alle norme del Codice della Strada, chi trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00
6. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento. Qualora il trasgressore non esegua quanto richiesto entro il termine fissato o quando lo stesso sia irreperibile, provvederà in merito l'amministrazione comunale con addebito delle relative spese.

Art. 14

Recapito degli amministratori di condominio

1. L'amministratore condominiale o il personale equivalente deve indicare il recapito e il numero di telefono, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 15

Rifiuti solidi urbani

1. Per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti solidi urbani si fa riferimento all'apposito regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e tutela dell'igiene ambientale.

Art. 16

Sgombero neve

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica stradale e fino a quando non è stata completata la pulizia della sede stradale e dell'area di transito per i pedoni.
2. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
4. È vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa dalle aree private, accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
5. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17

Manomissione di strutture pubbliche

1. Sul territorio comunale è vietato:
 - a) l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
 - b) spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
 - c) affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti e sulle altre strutture pubbliche non a ciò destinate, manifesti, avvisi, locandine.
 - d) usare impropriamente le panchine e le altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
 - e) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - f) coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di specifiche norme del codice della strada
 - g) sporcare, macchiare e guastare i muri di edifici, manufatti, pavimentazione stradale, porte ed infissi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo alle lettere f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 1000,00.
3. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento. Qualora il trasgressore non esegua quanto richiesto entro il termine prefissato provvederà in merito l'amministrazione comunale con addebito delle relative spese

Art. 18

Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione rifiuti di qualsiasi genere.
2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini e negli spazi privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 19

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. All'interno del centro abitato, è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;

- e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;
 - i) immergersi nei laghetti e nelle fontane o lavarvi animali;
 - j) campeggiare e bivaccare;
 - k) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - l) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Fuori del centro abitato sono in vigore le disposizioni alle lettere a, b, d, e, f, g, e l del precedente comma.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 20

Decoro delle aree private in centro abitato

1. Le aree private in centro abitato dovranno essere conservate e mantenute in modo da garantire pulizia e decorosa immagine. Le aree a verde dovranno essere falciate almeno una volta ogni estate, le alberature dovranno essere adeguatamente potate ogni qual volta risulti necessario, in particolare per garantire la sicurezza pubblica e la viabilità.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione alle norme del Codice della Strada, chi trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento. Qualora il trasgressore non esegua quanto richiesto entro il termine stabilito provvederà in merito l'amministrazione comunale con addebito delle relative spese.

Art. 21

Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica
3. È vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, quando il fatto non configuri reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e/o manifesti.
2. Nella fattispecie si fa riferimento al regolamento edilizio comunale e al regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni.

Art. 23

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree devono conservare le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le altre parti di edificio che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata fermo restando gli adempimenti sanciti dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico secondo prescrizioni stabilite dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" fermo restando l'obbligo da parte dell'esecutore di informare tempestivamente la Polizia Locale.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

Art. 24

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune.
2. Il proprietario è tenuto a mantenere la numerazione assegnata in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 25

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

Art. 26

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali devono essere condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività degli stessi.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati a condizione che un'adeguata recinzione impedisca qualsiasi contatto dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. È obbligo per il detentore attivarsi affinché gli animali non disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale di affezione o comunque detenuto.
6. Fatto salvo l'eventuale trasgressione degli artt. 672 e 727 c.p., chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 c1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281.

7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 27

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione opportunamente segnalate
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 28

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati è tenuto a portare con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura, a richiesta, è esibita agli organi di vigilanza.
- 1bis I detentori di animali devono rimuovere le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
2. I sacchetti usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili o dalle forze di polizia e di protezione civile.
4. Si osservano le disposizioni sanzionatorie del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 29

Disturbo da animali

1. I detentori di animali devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetute molestie.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi problematiche igienico sanitarie può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 30

Detenzione di cani

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in vigore in riferimento agli adempimenti per l'aggiornamento dell'anagrafe canina, alle vaccinazioni obbligatorie, alle prescrizioni in merito alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani e al maltrattamento degli stessi, i cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto idoneamente segnalato.
3. Salvo non sia diversamente stabilito dall'avente titolo e ad eccezione dei cani guida per disabili, è vietato l'accesso ai cani :
 - a) nella Sede Municipale e negli altri edifici ove siano presenti uffici pubblici;

- b) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - c) nei luoghi di culto e nei cimiteri.
4. Quando non è possibile individuare o reperire il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato dagli addetti comunali o da eventuale associazione privata all'uopo destinata e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari. L'Amministrazione Comunale si rivarrà sul proprietario per la copertura delle spese sostenute.
 5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 31

Limiti temporali per attività produttive svolte all'aperto

1. Qualsiasi attività produttiva svolta all'aperto comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri molesti è consentita:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - b) nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32

Limiti temporali per attività non produttive svolte all'aperto

1. Qualsiasi attività non produttiva ossia svolta a scopo non professionale, comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori e polveri molesti è consentita:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - b) nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
2. È fatto obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma precedente anche nel caso di impiego di apparecchi di diffusione sonora all'esterno.
3. Dette operazioni rumorose devono essere comunque sospese al passaggio di manifestazioni religiose quali processioni e funerali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33

Rumori, vibrazioni, emissioni sonore da ambienti chiusi.

1. Fatti salvi i casi specificatamente autorizzati, qualsiasi attività svolta in ambiente chiuso comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, emissioni sonore significativamente percepibili presso abitazioni vicine, deve essere sospesa dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 34

Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto devono essere regolati in modo che la durata del segnale di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 35

Petardi e materiali pirotecnici

1. È vietato l'uso di petardi e materiali pirotecnici in centro abitato tranne che dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 03.00 del 01 gennaio o in altri casi specificatamente autorizzati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 36

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Qualora la somministrazione e l'intrattenimento avvengano anche all'esterno di un pubblico esercizio, il gestore deve informare i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnalare l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo salvo che il fatto non sia previsto dalla normativa penale vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37

Esercizio dell'arte e spettacolo su strada

1. L'esercizio di attività artistiche e di spettacolo su spazi e luoghi pubblici è subordinata a comunicazione all'amministrazione comunale nonché all'eventuale autorizzazione dell'autorità competente.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere svolte in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete ed ostacolo all'esercizio di attività commerciali e di pubblica utilità. Dette attività possono essere vietate in prossimità di luoghi quali scuole, case di riposo, luoghi di culto e vengono sospese al passaggio di manifestazioni religiose temporanee quali processioni o funerali.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) complessi ricettivi turistici autorizzati;
 - b) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le 12 ore, e comunque in zone dove non sia espressamente vietato;
 - c) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, ove venga data ospitalità a terzi occasionalmente e gratuitamente.

2. Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 39

Norme di convivenza

1. Sul territorio comunale è vietato:
 - a) mendicare in qualunque forma ed in qualunque luogo sia esso pubblico o privato;
 - b) esercitare in forma itinerante attività di raccolta fondi senza specifica autorizzazione comunale;
 - c) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;
 - d) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - e) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - f) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale o comunque in modo tale da impedirne l'uso ad altri.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00; la violazione delle lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

Art. 40

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti
3. Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14/2010 dd. 25.03.2010, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo comunale dal 30.03.2010 al 09.04.2010.

E' stato successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 52/2012 dd. 21.11.2012 e 52/2013 dd. 20.11.2013.

Tione di Trento, lì _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giuseppe Stefenelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani